

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 ottobre 2010, n. 37

Modifiche del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. (GU n. 11 del 19-3-2011)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto adige n. 44/I-II del 2 novembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1749 del 25 ottobre 2010;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 e' cosi' sostituito:

«1. Nel verde agricolo possono essere autorizzati i seguenti tipi di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

impianti biogas 0,3 MW potenza nominale;

impianto di riscaldamento da massa biologica 1,0 MW potenza nominale;

impianti di cogenerazione a biomassa 1,0 MW potenza elettrica nominale;

pannelli solari termici 30 m² superficie pannelli (solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'art. 2 su opere).

2. Impianti eolici ed impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.

3. Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3,0 MW possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area, salva la valutazione di cui al comma 1.».

Art. 2

L'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52, e' cosi' sostituito:

«1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti, a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e delle aree, salva la valutazione di cui all'art. 1 comma 1.

2. Nelle zone residenziali sono ammessi impianti di cogenerazione a biomassa solo se azionati dalla richiesta termica e quando e' assicurato l'utilizzo del calore prodotto.

3. Per l'installazione di pannelli fotovoltaici valgono le seguenti disposizioni:

a) e' vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici su

edifici soggetti alla tutela dei beni culturali;

b) l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici nelle zone residenziali A e' soggetta al parere positivo della Ripartizione provinciale Beni culturali;

c) nelle zone residenziali l'installazione di impianti fotovoltaici e' ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate. La posa inclinata dei pannelli e' ammessa solo sui tetti piani e l'altezza degli stessi pannelli non puo' superare 1,20 m. E' possibile derogare da tale limitazione, qualora non sia data la visibilita' dall'ambito stradale. Sulle aree libere e di verde nelle zone residenziali non e' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici;

d) nelle zone produttive e' ammessa senza limitazione la posa inclinata sui tetti piani e verdi. Sui tetti con pendenza e' ammessa esclusivamente la posa parallelamente al tetto. I pannelli possono essere inoltre installati solo parallelamente alle facciate. Sulle aree libere e di verde nelle zone produttive non e' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici;

e) nelle zone per attrezzature collettive valgono le disposizioni vigenti per le zone produttive. Qualora la zona per attrezzature collettive confini con la zona residenziale A, l'installazione di pannelli fotovoltaici e' soggetta al parere della Ripartizione provinciale Beni culturali;

f) nel verde agricolo l'installazione e' ammessa solo parallelamente al tetto o alle facciate;

g) sulle serre e' vietata l'installazione di pannelli fotovoltaici. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche legalmente esistenti il 13 settembre 2010 ed in tale data in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8 e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla meta' della copertura gia' esistente il 13 settembre 2010. Sulle serre delle aziende ortoflorovivaistiche realizzate dopo il 13 settembre 2010 ed in possesso dell'autorizzazione di cui sopra, possono essere autorizzati pannelli fotovoltaici sulla meta' della copertura, pero' in nessun caso la superficie dei pannelli puo' superare 500 mq. Le caratteristiche tecniche devono garantire che la funzionalita', l'utilizzo e la destinazione d'uso della serra non siano modificate, nonostante la copertura parziale con pannelli fotovoltaici;

h) nel verde alpino, sui prati e pascoli alberati, nel bosco e nell'area rocciosa l'installazione di pannelli fotovoltaici e' ammessa solo sui tetti per il proprio fabbisogno.

4. La trasformazione di zone di rispetto, verde agricolo, verde alpino, prati e pascoli alberati, bosco e zona rocciosa in zona produttiva con destinazione particolare per la produzione di energia, per la realizzazione di impianti foto-voltaici, e' vietata.».

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 ottobre 2010

DURNWALDER